

«CGA Mobile Protection»

Edizione 07/2019

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per il contratto di assicurazione collettiva tra la Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, St. Gallen in qualità di assicuratore e la Helvetic Warranty GmbH, Dietlikon in qualità di stipulante.

1. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (in conformità alla conferma di assicurazione) e termina al decorrenza della durata scelta di 12 oppure 24 mesi.

Con un periodo di assicurazione di un anno, l'assicurazione si conclude anche in caso di perdita totale. Con un periodo di assicurazione di due anni, l'assicurazione termina se il secondo evento di perdita assicurata è una perdita totale.

2. Revoca dell'assicurazione

Una revoca dell'assicurazione è possibile entro 7 giorni dalla data d'acquisto dell'oggetto assicurato da parte della persona assicurata, purché fino a quel momento non venga denunciato alcun danno. Con la consegna della dichiarazione di revoca l'assicurazione si estingue. Il premio pagato sarà rimborsato alla persona assicurata.

3. Ambito di applicazione

Con un periodo assicurativo di un anno è coperto un caso. Mentre con un periodo di due anni sono coperti due danni. Questo indipendentemente quale causa ha portato la perdita assicurata.

4. Ambito locale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

5. Persona assicurata

La persona assicurata è titolare della conferma di assicurazione Mobile Protection per l'oggetto assicurato, a condizione che sia domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Oggetto assicurato

Viene assicurato il dispositivo elencato con numero IMEI o di serie sulla conferma di assicurazione Mobile Protection.

7. Sostituzione dell'assicurazione ai nuovi dispositivi

La copertura assicurativa viene sostituito dal dispositivo originale al nuovo dispositivo in casi consecutivi:

- In caso di sostituzione del dispositivo (garanzia del produttore o del venditore)
- In caso di una durata dell'assicurazione a 24 mesi; in caso di un sostituzione (identico dispositivo indentico modo o qualità) in conformità al danno totale.

8. Vendita del dispositivo assicurato

Se il dispositivo assicurato viene venduto, la protezione assicurativa sarà trasferita all'acquirente insieme alla proprietà del dispositivo.

9. Sinistri assicurati

Sono assicurati il danneggiamento o la distruzione del dispositivo a seguito di:

- a) Effetto dell'umidità o di liquidi (senza acqua alta e inondazioni)
- b) Effetto esterno violento (es. caduta), danni da sabbia, corto circuito o sovratensione

che abbiano compromesso il funzionamento del dispositivo.

L'elenco è esaustivo.

10. Copertura contro l'uso improprio dei collegamenti telefonici

Qualora il telefono cellulare assicurato venga rubato (ai sensi di furto, furto con effrazione o rapina) e la persona avente diritto è soggetta a costi di collegamento e connessione in seguito ad utilizzo improprio dei servizi di telefonia cellulare (telefonate, SMS, MMS, trasmissione dati, caricamento e scaricamento dati ecc.) nel periodo compreso tra il furto, il furto con effrazione o la rapina e la comunicazione al provider (blocco), la Helvetic lo risarcisce fino ad un massimo di CHF 3'000.-. L'obbligo di prestazione da parte della Helvetic decade se il furto, il furto con scasso o la rapina dell'oggetto assicurato non viene comunicato al provider entro 24 ore e non viene effettuato il blocco della scheda SIM e il furto, il furto con scasso o la rapina non viene denunciato alla stazione di polizia competente.

11. Prestazioni

Per il danneggiamento o la distruzione del dispositivo assicurato, Helvetic fornisce le seguenti prestazioni:

- In caso di danno parziale:
 - i costi di riparazione presso un centro autorizzato per un importo pari al prezzo d'acquisto (senza abbonamento del telefono cellulare) del dispositivo al momento del danno;

- In caso di danno totale:
 - con un telefono cellulare, tablets, wearables, auricolari, console per videogiochi e piccoli dispositivi audio un dispositivo di sostituzione dello stesso tipo o della stessa qualità. Nel caso in cui il dispositivo sia interessato da un danno totale e non sia più disponibile in commercio, la Helvetic Warranty fornisce un dispositivo di altro tipo/modello con caratteristiche tecniche paragonabili, nella stessa fascia di prezzo d'acquisto (senza abbonamento) del dispositivo assicurato al momento del danno.
- In caso di computer portatili, droni e fotocamere:
 - il valore del dispositivo assicurato al momento del verificarsi del sinistro (valore attuale) mediante un buono di acquisto utilizzabile presso Interdiscount. Il valore attuale viene definito come segue:
 - 0-6 mesi: 100%
 - 7-12 mesi: 85%
 - 13-24 mesi: 70%

Si ha una perdita totale anche se la riparazione dell'apparecchio non è tecnicamente possibile o non è economica. In caso di perdita totale, il dispositivo diventa di proprietà di Helvetic.

12. Franchigia

La persona assicurata sarà tenuta al versamento di una franchigia come scritto sul certificato d'assicurazione. Questa dovrà essere pagata anticipatamente tramite carta di credito o bonifico bancario. In seguito alla ricezione dell'importo sarà avviata la procedura necessaria per la risoluzione del danno. In caso di rifiuto del caso, la franchigia sarà rimborsata.

13. Esclusioni

Non sono assicurati i danni:

- all'alloggiamento o alle parti esterne del dispositivo assicurato se il loro funzionamento non è compromesso;
- all'accumulatore o alla batteria che non siano da ricondurre ai sinistri assicurati;
- cagionati da dolo o colpa grave;
- cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia;
- derivanti dalla non osservanza del manuale di istruzioni, dalla perdita di dati o da danni al software;
- derivanti da disposizioni ufficiali;
- derivanti da eventi di natura bellica o terroristica e disordini di ogni genere o da eventuali misure adottate per contrastarli o da catastrofi naturali;
- che ricadano nelle prestazioni di garanzia sotto la responsabilità del produttore o del venditore;
- derivanti da abbandono, cambio di collocazione, perdita e furto;
- se la persona assicurata non è in grado di fornire l'apparecchio danneggiato;
- a un oggetto assicurato, di cui non viene fornito il numero IMEI/di serie.

14. Gestori di sinistri

Sinistri vengono elaborati da parte della Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon .

15. Obblighi in caso di danno

Denunciare tempestivamente il danno (non oltre 14 giorni dopo averlo scoperto) alla Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon (Tel. 0848 600 888 o www.helvetic-warranty.ch) e, se richiesto, compilare il modulo di danno online.

16. Violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi o delle disposizioni contrattuali o di legge, le prestazioni potranno essere rifiutate. Ciò non si applica se, in base alle circostanze, la violazione sia considerata senza colpa.

17. Diritti nei confronti di terzi e altri fornitori di prestazioni

Qualora Helvetic Warranty fornisca prestazioni a cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto anche nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, tali diritti passano a Helvetic Warranty al momento della fornitura della prestazione.

Qualora sussistano diritti nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, la copertura nell'ambito del presente contratto è limitata alla parte di prestazione eccedente rispetto alle prestazioni derivanti da altri contratti.

18. Foro competente e diritto applicabile

Le pretese possono essere fatte valere in tribunale presso la sede dell'Helvetia a San Gallo o presso il domicilio o la sede della persona assicurata in Svizzera o nel Liechtenstein. Si applica il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

19. Elaborazione dei dati

Helvetia e Helvetic Warranty elaborano i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per l'elaborazione di casi assicurativi, valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente. Inoltre, Helvetia potrà raccogliere informazioni pertinenti presso pubblici uffici di competenza e terzi, in particolare sullo svolgimento del danno.